



30 MINUTI CON L'ESPERTO

EQUILIBRI DI BILANCIO 25/26/27: VERIFICA E SALVAGUARDIA

Relatore: Gianluca Visconti – ex
Responsabile finanziario enti locali

VERIFICA EQUILIBRI

I postulati di bilancio di cui All. 1 Dlgs 118/2011 evidenziano al punto 15 la necessità di garantire gli equilibri di bilancio sia attuali che prospettici. **Il pareggio non è sufficiente**

Art. 193 del TUEL , COMMA 2EQUILIBRIO GENERALE

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e **comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera **a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) **le misure necessarie** a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) **i provvedimenti per il ripiano** degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) **le iniziative necessarie** ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”;

PAREGGIO DI BILANCIO...

L'articolo 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019), ha modificato il **nuovo quadro di riferimento per la disciplina del pareggio di bilancio**.

Le nuove disposizioni, che costituiscono **principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica**, prevedono che;

1. gli enti locali, non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio.

2. l'unico saldo da considerare è quello previsto dalla contabilità armonizzata in quanto gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821).

MODIFICHE AL PAREGGIO DI BILANCIO DAL 2025

In particolare, la verifica degli equilibri deve accertare che l'impostazione del bilancio 2025-2027 garantisca il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, come previsto dall'art. 1, co. 785, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

DIMENSIONE DEL CONCETTO DI EQUILIBRIO (1)

PARTIAMO DAL VALUTARE LA PORTATA DEL CONCETTO CONTABILE DI ..."EQUILIBRIO".....

"Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda **il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.**

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero **non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio** di ogni pubblica amministrazione.

DIMENSIONE DEL CONCETTO DI EQUILIBRIO (2)

L'equilibrio di bilancio infatti **comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione** in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

OPERATIVAMENTE IN COSA SI TRADUCE ?

Al di là del massimo e doveroso rispetto della norma, la lettura della disposizione deve essere gestionale, diretta ad analizzare l'accertato entrata di parte corrente al 30.06.2025 e la proiezione in conto competenza al 31.12.2025 (oltre che al 31.12.2026; 31.12.2027 e anni seguenti).

Necessita distinguere **la parte corrente permanente**, la parte corrente non permanente, la parte corrente vincolata, la copertura degli impegni reimputati, la copertura degli accantonamenti, l'eventuale assorbimento del disavanzo.

Stessa cosa per l'analisi dell'accertato entrata di parte capitale al 30.06.2025, con particolare attenzione al grado di esigibilità dei trasferimenti condizionati, e per l'analisi dell'accertato sulle partite finanziarie, oggetto molto spesso di utilizzo del margine corrente.

ATTENZIONE QUINDI AGLI EQUILIBRI CHE SI RAGGIUNGONO CON MODALITA' COMPLESSE.....

- Equilibrio con l'applicazione dell'avanzo
- Equilibrio con utilizzo di entrate correnti a finanziamento spesa investimento (margine corrente)
- Equilibrio con utilizzo di entrate in conto capitale destinato a finanziamento spesa corrente (Oneri di urbanizzazione)

COME DA MODELLOPARTE CORRENTE

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N ⁽¹⁾	COMPETENZA ANNO N+1 ⁽¹⁾	COMPETENZA ANNO N+2 ⁽¹⁾
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente⁽³⁾		0,00	0,00	0,00

COME DA MODELLO.....PARTE INVESTIMENTI

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

COME PROCEDERE ALLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Primo passo : Coinvolgere (anche formalmente) i vari *responsabili* di servizio i quali in questa fase dovranno riscontrare, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- dare riscontro della avvenuta verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di procedere ad una ulteriore fase di assestamento di bilancio in funzione delle esigenze emerse nel corso della gestione, ed in prospettiva sino al termine dell'esercizio
- Proporre di conseguenza le modifiche ed integrazioni al documento di Bilancio (e PEG)

MA PRIMA ANCORA!!!!.....

Non dimentichiamo che le attività di verifica degli equilibri di bilancio, devono essere precedute da fasi ed azioni propedeutiche, costituite dalle normali prassi di gestione del servizio di ragioneria.

Attività che **se non concluse prima della verifica vanno ad inficiare completamente i dati** sui quali stiamo lavorando e sulla rappresentazione della realtà contabile e finanziaria dell'ente

QUALI SONO QUESTE ATTIVITA'?

- 1. regolarizzazione di tutti i provvisori di entrata presenti in tesoreria
- 2. prelievo dai c.c.postali e regolarizzazione provvisori
- 3.regolarizzazione di tutte le spese effettuate a “ carte contabili”
- 4. caricamento di tutti gli accertamenti analitici a fronte di atti e convenzioni
- 5. scarico di tutte le fatture presenti in contabilità ed associazione agli impegni di spesa

HA SENSO PROCEDERE ALLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI PRIMA DELL'INCASSO PRIMA RATA IMU ?

Direi non troppo !!!!

Il suggerimento è quello di procedere alla verifica equilibri (nulla vieta di iniziare prima a lavorarci sopra) **solo dopo aver incassato la prima rata** IMU ed aver effettuato di minima:

- Un controllo sul gettito per vedere se segue andamento storico
- Un controllo con i flussi F24 analizzando il gettito complessivo IMU dei contribuenti nettizzando delle risorse IMU da immobili Cat. D che vanno allo Stato e riducendolo ancora delle quote compensate dal Dipartimento finanza locale (quota compartecipazione al sistema perequativo su FSC)

A CHI COMPETE L'ATTIVITA' DI VERIFICA EQUILIBRI E LE AZIONI PROPEDEUTICHE ?

Il controllo sugli equilibri finanziari **coinvolge tutto l'ente locale**, come dispone l'art. 147 quinquies del Tuel: “il controllo sugli equilibri finanziari **è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario** e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”.

NON DIMENTICHIAMO CHE.....(serve conoscere le fonti giuridiche delle nostre azioni !!)

Non dimentichiamo che :

1. ruoli e competenze annesse e connesse alla verifica del mantenimento degli equilibri **sono previste dalla normativa** e regolamentate di minima, almeno a livello di tempistiche e coinvolgimenti dei vari soggetti che vi partecipano, dal **“Regolamento di contabilità dell’ente”**
2. Le fasi di verifica sugli equilibri null’altro sono che adempimenti ricompresi negli obblighi dettati dal **“Regolamento dei controlli interni”** anch’essi oggetto di specifico regolamento comunale

NON DIMENTICHAMOIL REVISORE

Non dimentichiamo il ruolo del revisore .

- l'attività valutativa dell'organo di **revisione si concretizza nei pareri obbligatori espressi sugli atti contabili fondamentali. Egli esprime un parere motivato sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri e sul contestuale assestamento di bilancio, attestando la congruità e l'attendibilità delle nuove previsioni e la coerenza delle misure intraprese per mantenere il pareggio (articolo 239 del Tuel).** Tali pareri costituiscono un fondamentale supporto al consiglio, orientando le decisioni con un'analisi tecnica indipendente sullo stato di salute finanziaria dell'ente.
- Le verifiche svolte dall'organo di revisione in sede di salvaguardia rappresentano un presidio sostanziale e dinamico a tutela della tenuta dei conti pubblici locali, ed attestano formalmente che – sulla base dei controlli effettuati – gli equilibri di bilancio risultano rispettati, oppure che le misure correttive proposte sono adeguate a ripristinarli.
- Il rilascio del parere non è un mero adempimento formale, bensì il culmine di un'analisi approfondita e prospettica: l'organo di revisione verifica la sostenibilità futura degli equilibri finanziari, valutando l'impatto delle variazioni di bilancio sia sull'esercizio corrente sia sulle annualità successive.
- Quindi attenzione alle tempistiche con cui vengono forniti i dati altrimenti si è in crisi. Al revisore la documentazione deve essere **inviata verso metà luglio al massimo.**

NON DIMENTICHIAMOLA CORTE DEI CONTI

Accanto ai controlli interni svolti dall'ente e dall'organo di revisione, permane il controllo esterno della Corte dei conti, di natura successiva e terza. Le Sezioni regionali di controllo della Corte ricevono specifiche relazioni e questionari sul bilancio da parte dell'Organo di revisione, secondo la normativa vigente (ad esempio, Dlgs 118/2011), monitorando dall'esterno la situazione finanziaria dell'ente locale. In particolare, la Corte verifica il rispetto degli obblighi di salvaguardia degli equilibri e il corretto utilizzo degli strumenti di bilancio, segnalando eventuali gravi irregolarità o ritardi nell'adozione dei provvedimenti correttivi.

Va evidenziato che il mancato ripristino degli equilibri di bilancio entro i termini di legge comporta conseguenze severe, potendo condurre fino al commissariamento dell'ente e allo scioglimento del consiglio comunale qualora non si adottino in tempo utile le misure correttive previste. Tuttavia, l'intervento della Corte dei conti rimane sussidiario: esso entra in gioco per richiamare l'ente alle proprie responsabilità solo in ultima istanza, mentre la prima linea di difesa dei conti pubblici è rappresentata dall'azione preventiva e proattiva dell'organo di revisione. Grazie al suo operato – improntato ai principi contabili applicati (Dlgs 118/2011) e alle best practice gestionali – l'organo di revisione degli enti locali assicura un monitoraggio continuo e qualificato, fondamentale per preservare gli equilibri di bilancio ed evitare l'innescarsi di situazioni patologiche nei conti dell'ente.

COME POTER RAPPRESENTARE CORRETTAMENTE L'AVVENUTA ATTIVITÀ DI ANALISI DI BILANCIO (1)

L'analisi dei dati di bilancio ed i fatti gestionali programmati devono evidenziare nel complesso la seguente **situazione utile a rappresentare correttamente il permanere complessivo degli equilibri** :

- 1) gli equilibri generali che permangono in funzione dei dati ad oggi disponibili a livello di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2025 e seguenti,
- 2) verificare se si profilano in prospettiva variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2024 che non impattano sugli equilibri di bilancio risultando maggiori le correzioni sul passivo ;
- 3) verificare nella gestione di cassa se permangono in prospettiva le condizioni di equilibrio evidenziando un fondo cassa disponibile e congruo per affrontare le spese sino al 31.12.2025 con particolare attenzione alla cassa vincolata :
- 4) verificare se sono rispettate le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni per quanto attiene la spesa di personale come da Dm: 17 marzo 2020;
- 5) verificare se risulta rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro flessibile ;

COME POTER RAPPRESENTARE CORRETTAMENTE L'AVVENUTA ATTIVITÀ DI ANALISI DI BILANCIO (2)

6) il fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato in precedenza, risulta adeguato alla effettiva capacità di riscossione delle entrate ed in funzione delle intervenute dimensioni delle entrate previste a bilancio ed al pari il FCDE accantonato a rendiconto risulta congruo ;

7) non risultano segnalati da parte dei responsabili di E.Q.debiti fuori bilancio per il quali il consiglio ritenga opportuno e legittimo riconoscerne il finanziamento a bilancio, sempre nel rispetto degli equilibri medesimi; ;

8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

9) non risultano disequilibri nel F.P.V. e/o cancellazioni di impegni collegati per i quali necessiti ridurre il F.P.V. entrate come suggerito dalle indicazioni ARCONET/IFEL (Faq. n. 13/2016)

10) In prospettiva è certificabile la riduzione dei tempi medi di pagamento

ALTRE VERIFICHE ED ATTIVITA' PER GARANTIRE EQUILIBRI FINANZIARI

l'ENTE (i funzionari) , in occasione della verifica degli equilibri di luglio **deve provvedere ad una analisi dei singoli capitoli di entrata e di spesa** affidati ai responsabili deve farsi una domanda.

Domanda da farsi: (?) in buona sostanza gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa sono coerenti con la realtà gestionale e contabile dopo sei mesi di gestione ed anche in prospettiva al 31.12. 2025 sono sostenibili congrue e coerenti le previsioni di bilancio ?

Ciò che emerge deve essere oggetto della variazione di assestamento.

ED ANCORA.....(?)

Rispetto alla situazione definita ed approvata in sede di Rendiconto di gestione (30 aprile 2025) delineatasi a seguito procedura di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dei responsabili titolari di E.Q. **emergono nuovi elementi di conoscenza e/o di giudizio che determinano il venir meno in tutto od in parte di alcuni crediti tracciati e mantenuti come RR.AA.?** Oppure ancora abbiamo elementi per considerare residui attivi di difficile esazione poste contabili che al 30.04. non lo erano ? Per contro abbiamo residui passivi che non risultano tali dopo due mesi di gestione post rendiconto ?

EQUILIBRI DI CASSA

Nella gestione di cassa permangono in prospettiva le condizioni di equilibrio evidenziando un fondo cassa disponibile e congruo per affrontare le spese sino al 31.12.2025?

Quali azioni e quali valutazioni l'ente è in condizione di fare sulle poste contabili in entrata che possono non avere una vita gestionale che possa giungere alla manifestazione di cassa (riscossione) .?

Rispetto alla fase di bilancio vi sono spese che richiedono tempi di pagamento che incidono sulla disponibilità e giacenza di cassa mettendo in crisi i flussi annuali ?

ED ANCORA.....

- Queste valutazioni sulla cassa sono già state inserite in sede di “Piano annuale dei flussi di cassa “ e suoi aggiornamenti trimestrali ?
- Sono presenti anticipazioni su opere o comunque spese PNRR o anticipazioni su opere realizzate con contributi (es. FESR) di altri enti che vedono l'ente in anticipazione di cassa ?
- Abbiamo contezza dell'evoluzione della cassa vincolata ? E' correttamente tracciata (a bilancio o extra-contabilmente)

ATTENZIONE AD ACCERTARE LA CAPACITA' DI PAGAMENTO DELL'ENTE !!

Nelle determinine dovrebbe essere presente una presa d'atto tipo:

“DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

Per evidenziare che l' 'aspetto di “cassa” e l'attenzione alla gestione di cassa non è mai secondario ed era già presente in passato !!!!

EQUILIBRI IN TERMINI DI SPESA DI PERSONALE

In sede di verifica equilibri di bilancio è opportuno verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni per quanto attiene la spesa di personale e attuali limiti D.M. 17 marzo 2020;

La **Corte dei Conti evidenzia la necessità e non solo l'opportunità** di rivedere i limiti di spesa de personale (ex limiti assunzionali e PFP)a fronte dei dati del rendiconto di gestione 2024 dal punto di vista delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE ultimo stanziato a bilancio 2024 rispetto alla spesa prevista a bilancio .

ANCHE IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/LAVORO FLESSIBILEE' OGGETTO DI VERIFICA RISPETTO LIMITI SPESA

Nella fase di verifica degli equilibri necessita verificare anche se sono rispettate le disposizioni ed i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro flessibile ;

AGGIORNAMENTO ACCANTONAMENTI F.C.D.E.

In sede di assestamento generale di bilancio di cui art. 175 comma 8 del Tuel occorre **rivedere l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto competenza.**

Altro percorso segue invece la **revisione del FCDE in conto residui.**

Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi **dispone che in corso di esercizio occorre verificare adeguamento FCDE almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso,** attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio, con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito in sede di bilancio di previsione, si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

E SE SI SVINCOLANO QUOTE DI F.C.D.E. ACCANTONATE A RENDICONTO IN AVANZO ?

Il Principio contabile di competenza finanziaria potenziata di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi dispone che l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Tale possibilità, **attivabile sia in sede di rendiconto, sia in sede di salvaguardia equilibri**, deve tuttavia tenere conto dei residui attivi stralciati per non confondere il minore FCDE da residui stralciati, rispetto al minore FCDE per aumento della capacità di riscossione. E' **solo quest'ultimo che deve essere considerato.**

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORMATIVA SUL F.C.D.E.

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 143/2024 ha evidenziato che “a tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione **è necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo FCDE** e dare adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all’accantonamento con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 109/2024/PRSE).

CONGRUITA' FONDI E STANZIAMENTI IN GENERALE

L'attenzione alla congruità dei fondi ed accantonamenti va verificata anche dal punto di vista delle opportunità e non solo delle effettive esigenze.

In buona sostanza è opportuno ragionare anche **su fondo garanzia debiti commerciali, fondo indennità di fine mandato, fondo spese ed oneri futuri, fondo rischi di soccombenza, fondo di riserva, fondo perdite società ed organismi partecipati.**

La verifica degli equilibri e la variazione di assestamento rappresentano il momento in cui è possibile adeguarli alle effettive esigenze gestionali, sempre nell'ottica della prudenza.

VERIFICA (ED ATTESTAZIONE ASSENZA !) DEI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO

Verificare formalmente che non risultano segnalati da parte dei responsabili di E.Q. debiti fuori bilancio per il quali il consiglio ritenga opportuno e legittimo riconoscere il finanziamento a bilancio, sempre nel rispetto degli equilibri medesimi; ;

ATTENZIONE AI BILANCI DELLE SOCIETA' (ED ORGANISMI) PARTECIPATE

Verificare rispetto agli ultimi bilanci disponibili che non siano richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

SEMPRE ORGANISMI PARTECIPATI.....

L'art. 1 comma 551 Legge 147 2013 detta disposizione analoga per aziende speciali e istituzioni (si ritengono assimilati i Consorzi): nel caso in cui tali soggetti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Poiché in occasione della predisposizione del rendiconto 2024 non tutti i bilanci di società ed enti partecipati erano depositati, ne consegue che **in sede di assestamento sarà necessario intervenire in tal senso, se del caso.**

In tale sede sarà inoltre necessario adeguare tutti i rapporti finanziari con gli organismi partecipati, quali le partite infra gruppo, l'adeguamento del contratto di servizio, le somme ancora dovute per capitale sottoscritto e non pienamente versato.

TEMPI DI PAGAMENTO E STOCK DEL DEBITO

La fase di verifica degli equilibri di bilancio, vista nel suo concetto più ampio, a beneficio dell' amministrazione, della trasparenza dell'attività amministrativa e delle capacità decisionali e gestionali della struttura, **deve verificare i tempi medi di pagamento ed evidenziare criticità**, soluzioni alle criticità oppure attestare il raggiungimento degli obiettivi che collocano l'ente in una fascia di virtuosità!

Aggiornare dati trimestrali sul sito internet dell'ente !!!!

VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI!!!

Molte realtà continuano a predisporre ed approvare una “ verifica sullo stato di attuazione dei programmi “ in occasione della “ verifica degli equilibri “

ATTENZIONE !!

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, di cui art. 147 ter TUEL (controllo strategico) è **correlata alla presentazione del DUP** .

Rileva a questo proposito il principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi al paragrafo 4.2: **“Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”**.

Tale presentazione, obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è **fortemente consigliata anche agli altri enti locali, in quanto rappresenta una forma essenziale di controllo strategico da parte del Consiglio**

NON DIMENTICHIAMOCI L' F.P.V.

Necessita verificare che non risultano disequilibri nel F.P.V. e/o cancellazioni di impegni collegati per i quali necessiti ridurre il F.P.V. entrate come suggerito dalle indicazioni ARCONET/IFEL (Faq. n. 13/2016)

NON DIMENTICHIAMOCI GLI OBBLIGHI DA ACCRUAL

La verifica degli equilibri è l'occasione in cui assume ulteriore importanza in prospettiva l'introduzione delle novità della riforma “accrual” che via via ci conduce anche a concetti di equilibri economici e patrimoniali

MA CI PREOCCUPIAMO FRA UN PAIO DI MESI!!!!

NON DIMENTICHIAMOCI DEL P.N.R.R.

In sede di “ verifica equilibri” è soggetta a verifica anche la gestione dei progetti PNRR/PNC, quindi:

- l'alimentazione del sistema Regis;
- il corretto tracciamento in bilancio;
- la verifica delle anticipazioni Mef;
- le rimodulazioni dei cronoprogrammi autorizzate dai Ministeri competenti

ULTIMI SUGGERIMENTI OPERATIVI

Nella deliberazione di verifica degli equilibri è opportuno a mio parere redigere una relazione di accompagnamento che tratti i punti prima evidenziati e che risulti essere di fatto l'allegato più importante della delibera stessa e lo strumento che consenta all'Organo di revisione di verificare che gli uffici abbiano trattato tutti i punti.

A parte suggerisco di gestire la deliberazione di assestamento che accoglie al suo interno sia le necessità di revisione degli stanziamenti ed eventualmente del DUP a fronte delle esigenze rappresentate da funzionari ed amministrazione **ma questa tipologia di impostazione è assolutamente una libera scelta.**

La stessa deliberazione di assestamento deve contenere le variazioni ed i bilanci entrata/spesa rilevabili dall'attività di verifica dove in alcuni stanziamenti, indipendentemente dalle scelte di programmazione/gestione devono essere rivisti nella loro entità e/o nella loro "esigibilità".

COLPO DI SCENA. E SE GLI EQUILIBRI NON SI RAGGIUNGONO ????!!!

Se la verifica di entrate/spese anche con una lettura prospettica, non consente di raggiungere gli equilibri, necessita adottare le misure per ripristinarli ed in questo caso la variazione di bilancio è diretta conseguenza della verifica equilibri e necessita che evidenzi tale situazione e le azioni poste in essere per mantenerli (garantirli e/o ripristinarli) nel tempo .

Es. utilizzo avanzo – tariffe – aliquote – alienazioni – revisioni contratti – riduzioni spese etc...

MA IN PRIMIS QUALE RISORSA UTILIZZIAMO ?

Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva - al paragrafo 9.2.12 - le condizioni in cui può essere applicato l'avanzo di amministrazione libero, nel rispetto dell'art. 187 Tuel e art. 193 Tuel. In particolare:

- La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - **b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio** (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

UTILIZZO AVANZO SI'...MA IN SEDE DI VERIFICA EQUILIBRI SERVE ATTENZIONE ANCHE AL RISPETTO DEI LIMITI DI UTILIZZO ...

- In particolare, in tale occasione, deve essere rivolto uno sguardo attento anche all'impiego dell'avanzo di amministrazione.
- Infatti, le limitazioni previste dagli artt. 187, 195 e 222 del Tuel impongono ai revisori un'attenta ricognizione delle condizioni per l'applicazione e dell'avanzo.
- (suggerisco lettura TUEL !!!!)

CONCLUSIONE.....

Come sempre ringrazio dell'attenzione e spero che in questo piccolo contributo vi siano spunti interessanti su cui riflettere e su cui lavorare !!!



30 MINUTI CON L'ESPERTO

EQUILIBRI DI BILANCIO 25/26/27: VERIFICA E SALVAGUARDIA

Relatore: Gianluca Visconti – ex
Responsabile finanziario enti locali